

N. R.G. 711/2025 V.G.



TRIBUNALE DI RIMINI

Sezione Unica CIVILE

Il Giudice,

nel procedimento R.G. Nr. 711/2025 promosso da

con ricorso depositato in data 11.04.2025 per la conferma o la modifica delle misure protettive e cautelari di cui all'art. 18 del CCI, ha pronunciato il seguente

DECRETO

ritenuta la competenza del Tribunale di Rimini, nel cui circondario è stabilita la sede legale dell'impresa;

ritenuta la tempestività del ricorso, in quanto presentato il giorno stesso della pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza di applicazione delle misure protettive e della accettazione dell'esperto nominato;

rilevato che al ricorso è stata allegata la documentazione prescritta dall'art. 19, comma 2, CCI;

FISSA

l'udienza del **04.06.2025** ore **12:30** per la comparizione delle parti e dell'esperto dinanzi a sé;

ORDINA

alla parte ricorrente di notificare entro il **15.05.2025** - termine entro il quale la notifica dovrà perfezionarsi presso il destinatario - copia del ricorso e del presente decreto all'esperto, ai creditori, diversi dai lavoratori, e ai terzi interessati dalle misure richieste ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure, in gradato subordine, all'indirizzo di posta elettronica non certificata per il quale sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella, ovvero, nel caso in cui l'utilizzo delle suddette forme sia impossibile, mediante le forme previste dagli artt. 137 ss. c.p.c.;

INVITA

la parte ricorrente a depositare telematicamente, almeno 7 giorni prima dell'udienza, un prospetto

riassuntivo dei nominativi delle parti interessate contenente l'indicazione delle modalità utilizzate per le notifiche e del loro esito, la prova delle notifiche effettuate, nonché, fino all'udienza, l'attestazione dell'invio al registro delle imprese della richiesta di pubblicazione del numero di ruolo generale del presente procedimento;

INVITA

l'esperto nominato a depositare, entro 3 giorni prima dell'udienza, una relazione in cui esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative (parere che, quindi, dovrà vertere anche a) sulla sussistenza di una struttura organizzativa, amministrativa e contabile adeguata in capo alla società ricorrente; b) sul deposito di tutta la documentazione prescritta; c) sul merito della documentazione in atti d) sull'esistenza e sullo stato delle trattative tra il debitore ed i creditori e) sulla congruità dei documenti depositati, ed in particolare del piano di risanamento e dell'attestazione dell'imprenditore di risanabilità dell'impresa; f) sull'incidenza delle misure protettive e delle misure cautelari su diritti dei terzi) e rappresentare l'attività che intende svolgere ai sensi dell'art. 12, comma 2, CCI (vale a dire nell'agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui all'art. 12, comma 1, CCI, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa e preservando, nella misura possibile, i posti di lavoro), anche dando atto dell'attività già svolta e precisando se esistano o meno concrete prospettive di risanamento;

ASSEGNA

ai creditori ed agli altri terzi interessati termine fino a 7 giorni prima dell'udienza per il deposito di memoria difensiva;

AVVISA

- che, dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza di applicazione delle misure protettive, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;
- che dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza di applicazione delle misure protettive e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure

protettive;

- che i creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte ricorrente.

Rimini, 15/04/2025

Il Giudice

dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti